

Informativa n. 19/2017

10 aprile 2017

LETTERE DI INTENTO

NOVITA' IN VIGORE DAL 1 MARZO 2017

La novità introdotta a partire dal 1 marzo 2017 consiste nell'**obbligo di indicare nelle lettere di intento gli importi** da fatturare in esenzione e nell'eliminazione della possibilità di chiedere di acquistare in esenzione per un determinato periodo di tempo.

I nuovi modelli prevedono solo due campi:

campo 1 da compilare quando la lettera è riferita ad **una sola operazione** nei limiti del suo importo;

campo 2 da compilare quando la lettera è valida **fino a concorrenza dell'importo indicato**.

In sostanza sono stati eliminati i campi 3 e 4, in cui si poteva chiedere di acquistare in esenzione per un determinato periodo di tempo.

Il nuovo modello **è utilizzabile per le operazioni effettuate a partire dal 1 marzo 2017**; pertanto tutte le lettere d'intento precedentemente emesse o ricevute, compilate nei campi 3 e 4, cessano di avere validità e devono essere obbligatoriamente sostituite con nuove lettere d'intento in linea con il modello revisionato.

Di contro, nel caso in cui le "vecchie" lettere d'intento fossero state compilate solo nel campo 1 o nel campo 2, e non nei campi 3 e 4, le stesse continueranno a valere anche dopo il 28 febbraio 2017, fino ad effettuazione dell'operazione indicata nel campo 1 o fino al raggiungimento dell'importo indicato nel campo 2.

Situazione	Campi compilati	Modulistica	Validità
Lettera inviata <u>entro il 28 febbraio 2017</u>	1	Vecchia	Per l'operazione indicata nei limiti del suo importo
	2	Vecchia	Fino a concorrenza di quanto indicato
	3 e 4	Vecchia	Fino al 28 febbraio 2017 Fino al 28 febbraio 2017
Lettera inviata <u>da marzo 2017</u>	1	Nuova	Per l'operazione indicata, nei limiti del suo importo
	2	Nuova	Fino a concorrenza di quanto indicato

L'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al *plafond* da destinare ad ogni singolo operatore:

- Se l'esportatore abituale intende acquistare da un fornitore per un importo superiore a quello preventivato nella lettera d'intento, deve emettere una **nuova lettera d'intento, indicando l'ulteriore entità di acquisti in esenzione che intende effettuare**. Si potrebbe pertanto avere il caso in cui, a fronte di un unico ordine, ci si trovi in presenza di due diverse lettere d'intento a cui fare riferimento e conseguentemente da annotare in fattura (non tutti i software di fatturazione sono ancora allineati e sarà pertanto necessario utilizzare il campo note per poter compilare in modo corretto il documento);
- L'esportatore può emettere lettere d'intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al *plafond* disponibile. E' stato confermato che le dichiarazioni verranno accettate dal sistema anche laddove l'ammontare complessivo superi l'effettivo *plafond* disponibile, perché lo stesso si esaurisce sulla base degli acquisti effettivi e non di quanto indicato sulle lettere d'intento. Si sottolinea che **il totale degli acquisti effettuati non deve comunque in ogni caso superare il limite del *plafond* effettivamente disponibile**.

E' opportuno segnalare che **il fornitore non può effettuare operazioni in esenzione prima di aver ricevuto e verificato la veridicità della lettera d'intento**.

Riportiamo un caso pratico: una spedizione effettuata il giorno 10 del mese, non potrà essere fatturata in esenzione sulla base di una lettera d'intento registrata in Agenzia delle Entrate il giorno 11 e ricevuta il giorno 12.

A fronte delle novità, sarà inoltre necessario da parte dell'esportatore, un **monitoraggio costante** degli acquisti verso ogni singolo fornitore oltre a quello dell'utilizzo totale del *plafond* nel suo complesso. Anche il fornitore dovrà a sua volta monitorare le proprie vendite al fine di non superare gli importi indicati nelle lettere d'intento ricevute, fermo restando che nessuna responsabilità sarà a lui imputabile nel caso in cui – a fronte di una lettera d'intento con importi sovrabbondanti – venga superata la capienza del *plafond* da parte dell'esportatore abituale.

Dopo aver verificato la disponibilità residua del *plafond*, **consigliamo** di inviare prudenzialmente lettera d'intento ai fornitori *pro quota* sulla base degli acquisti effettuati nell'anno precedente dal singolo fornitore. Si potrebbe inoltre tenere una sorta di "riserva" di *plafond* per eventualmente integrare le richieste che si fossero rivelate sottostimate, tenendo presente che, una volta esaurito il *plafond* globale, se si avesse mandato ad un fornitore X una lettera d'intento per un importo di euro 50.000, e ci si rendesse conto di aver utilizzato per quel fornitore solamente un *plafond* acquisti di euro 20.000, l'esportatore potrebbe sempre inviare a tale fornitore X la richiesta di sospendere la fatturazione in esenzione, e presentare ad altro fornitore Y una nuova richiesta per l'importo di euro 30.000 che erano rimasti inutilizzati sulla posizione di X.

Operando in questo modo, apparentemente macchinoso, si ha un **minor rischio di splafonamento** e un monitoraggio più attento dei propri acquisti in esenzione.

Informativa n. 19/2017

10 aprile 2017

LETTERE DI INTENTO

NOVITA' IN VIGORE DAL 1 MARZO 2017

La novità introdotta a partire dal 1 marzo 2017 consiste nell'**obbligo di indicare nelle lettere di intento gli importi** da fatturare in esenzione.

I nuovi modelli prevedono solo due campi:

campo 1 da compilare quando la lettera è riferita ad **una sola operazione** nei limiti del suo importo;

campo 2 da compilare quando la lettera è valida **fino a concorrenza dell'importo indicato**.

In sostanza sono stati eliminati i campi 3 e 4, in cui si poteva chiedere di acquistare in esenzione per un determinato periodo di tempo.

Il nuovo modello **è utilizzabile per le operazioni effettuate a partire dal 1 marzo 2017**; pertanto tutte le lettere d'intento precedentemente emesse o ricevute, compilate nei campi 3 e 4, cessano di avere validità e devono essere obbligatoriamente sostituite con nuove lettere d'intento in linea con il modello revisionato.

Di contro, nel caso in cui le "vecchie" lettere d'intento fossero state compilate solo nel campo 1 o nel campo 2, e non nei campi 3 e 4, le stesse continueranno a valere anche dopo il 28 febbraio 2017, fino ad effettuazione dell'operazione indicata nel campo 1 o fino al raggiungimento dell'importo indicato nel campo 2.

Situazione	Campi compilati	Modulistica	Validità
Lettera inviata <u>entro il 28 febbraio 2017</u>	1	Vecchia	Per l'operazione indicata nei limiti del suo importo
	2	Vecchia	Fino a concorrenza di quanto indicato
	3 e 4	Vecchia	Fino al 28 febbraio 2017
			Fino al 28 febbraio 2017
Lettera inviata <u>da marzo 2017</u>	1	Nuova	Per l'operazione indicata, nei limiti del suo importo
	2	Nuova	Fino a concorrenza di quanto indicato

L'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al *plafond* da destinare ad ogni singolo operatore:

- Se l'esportatore abituale intende acquistare da un fornitore per un importo superiore a quello preventivato nella lettera d'intento, deve emettere una **nuova lettera d'intento, indicando l'ulteriore entità di acquisti in esenzione che intende effettuare**. Si potrebbe pertanto avere il caso in cui, a fronte di un unico ordine, ci si trovi in presenza di due diverse lettere d'intento a cui fare riferimento e conseguentemente da annotare in fattura (non tutti i software di fatturazione sono ancora allineati e sarà pertanto necessario utilizzare il campo note per poter compilare in modo corretto il documento);
- L'esportatore può emettere lettere d'intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al *plafond* disponibile. E' stato confermato che le dichiarazioni verranno accettate dal sistema anche laddove l'ammontare complessivo superi l'effettivo *plafond* disponibile, perché lo stesso si esaurisce sulla base degli acquisti effettivi e non di quanto indicato sulle lettere d'intento. Si sottolinea che **il totale degli acquisti effettuati non deve comunque in ogni caso superare il limite del *plafond* effettivamente disponibile**.

E' opportuno segnalare che **il fornitore non può effettuare operazioni in esenzione prima di aver ricevuto e verificato la veridicità della lettera d'intento**.

Riportiamo un caso pratico: una spedizione effettuata il giorno 10 del mese, non potrà essere fatturata in esenzione sulla base di una lettera d'intento registrata in Agenzia delle Entrate il giorno 11 e ricevuta il giorno 12.

A fronte delle novità, sarà inoltre necessario da parte dell'esportatore, un **monitoraggio costante** degli acquisti verso ogni singolo fornitore oltre a quello dell'utilizzo totale del *plafond* nel suo complesso. Anche il fornitore dovrà a sua volta monitorare le proprie vendite al fine di non superare gli importi indicati nelle lettere d'intento ricevute, fermo restando che nessuna responsabilità sarà a lui imputabile nel caso in cui – a fronte di una lettera d'intento con importi sovrabbondanti – venga superata la capienza del *plafond* da parte dell'esportatore abituale.

Dopo aver verificato la disponibilità residua del *plafond*, **consigliamo** di inviare prudenzialmente lettera d'intento ai fornitori *pro quota* sulla base degli acquisti effettuati nell'anno precedente dal singolo fornitore. Si potrebbe inoltre tenere una sorta di "riserva" di *plafond* per eventualmente integrare le richieste che si fossero rivelate sottostimate, tenendo presente che, una volta esaurito il *plafond* globale, se si avesse mandato ad un fornitore X una lettera d'intento per un importo di euro 50.000, e ci si rendesse conto di aver utilizzato per quel fornitore solamente un *plafond* acquisti di euro 20.000, l'esportatore potrebbe sempre inviare a tale fornitore X la richiesta di sospendere la fatturazione in esenzione, e presentare ad altro fornitore Y una nuova richiesta per l'importo di euro 30.000 che erano rimasti inutilizzati sulla posizione di X.

Operando in questo modo, apparentemente macchinoso, si ha un **minor rischio di splafonamento** e un monitoraggio più attento dei propri acquisti in esenzione.